

Linee guida UE su Direttiva SUP

La Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti ai fini della armonizzazione dell'applicazione. Boccia l'interpretazione estensiva dell'Italia sulle bioplastiche.

31 maggio 2021 14:46

[articolo in aggiornamento] La Commissione europea ha pubblicato oggi un documento con le linee guida (scaricabile alla fine dell'articolo) di orientamento per l'applicazione della Direttiva UE 2019/904 sugli articoli monouso (Direttiva SUP), che entrerà in vigore il prossimo 3 luglio.



La Commissione ha anche adottato una decisione sul monitoraggio e la comunicazione riguardo le attrezzature da pesca (reti) immesse sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti. Inoltre, gli Stati membri con acque marine dovranno fissare, entro il 31 dicembre 2024, una percentuale minima nazionale di raccolta di rifiuti di attrezzature da pesca contenenti plastica da riciclare, al fine di stabilire una quantità vincolante.

Messi a punto dopo ampie consultazioni con gli Stati membri e le parti interessate, gli orientamenti servono a garantire che le nuove norme vengano applicate in modo corretto e armonizzato in tutta l'Unione europea.

Ecco qualche punto, tra quelli più critici:

- Non viene fatta alcuna distinzione tra plastiche oxo-degradabile biodegradabili o non biodegradabili: sono entrambe bandite.
- Definizione di plastica: *“material consisting of a polymer as defined in point (5) of Article 3 of Regulation (EC) No 1907/20063, to which additives or other substances may have been added, and which can function as a main structural component of final products, with the exception of natural polymers that have not been chemically modified”*.



In particolare, sul punto più controverso della definizione, quella relativa all'eccezione per i polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente, nel documento si specifica che: *“Plastics manufactured with modified natural polymers, or plastics manufactured from bio-based, fossil or synthetic starting substances are not naturally occurring and should therefore be addressed by this Directive. The adapted definition of plastics should therefore cover polymer-based rubber items and bio-based and biodegradable plastics regardless of*

whether they are derived from biomass or are intended to biodegrade over time”.

In sintesi, la definizione di plastica che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, copre anche quella a base biologica e biodegradabile, indipendentemente dal fatto che sia derivate da biomasse o destinati a biodegradarsi nel tempo. In contrasto, quindi, con la legge di recepimento italiana, che apre invece le porte all'utilizzo di bioplastiche laddove "non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato".

Sono invece polimeri naturali non modificati - quindi esentati dall'applicazione - quelli che risultano da un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione applicato. Tra gli esempi presenti nelle linee guida, la cellulosa e la lignina estratte dal legno, o l'amido di mais ottenuto mediante macinazione a umido soddisfano la definizione di polimero naturale. Viceversa, i polimeri prodotti tramite un processo di fermentazione industriale come il PHA non devono essere considerati polimeri naturali poiché la polimerizzazione non ha avuto luogo in natura.

- Per essere definito come polimero "non modificato chimicamente", la struttura chimica deve essere inalterata, "anche se ha subito un processo o un trattamento chimico, o una trasformazione mineralogica fisica, ad esempio per rimuovere le impurità". Così, la cellulosa rigenerata, sotto forma di viscosa, lyocell e film cellulosico, non è considerato un polimero chimicamente modificato (in quanto il polimero ottenuto non risulta chimicamente modificato rispetto a quello in entrata), mentre lo è l'acetato di cellulosa (la modifica chimica della cellulosa durante il processo produttivo premane al termine del processo produttivo). La carta è ammessa, purché non sia presente un rivestimento in plastica.
- Ci sono spiragli per le bioplastiche? Nelle FAQ a corredo del documento ([leggi QUI](#)) , si legge che attualmente non sono disponibili standard tecnici ampiamente condivisi per certificare che uno specifico prodotto plastico sia biodegradabile in ambiente marino in un breve lasso di tempo e senza causare danni all'ambiente. La revisione della direttiva nel 2027 comporterà anche una valutazione del progresso scientifico e tecnico riguardante i criteri, oppure uno standard per la biodegradabilità in ambiente marino applicabile ai prodotti di plastica monouso. Nel contesto del nuovo piano d'azione per l'economia circolare (Circular Economy Action Plan), la Commissione prevede di sviluppare, già nel 2022, un quadro di riferimento sull'uso della plastica biodegradabile o compostabile, basato su una valutazione delle applicazioni in cui tale uso può essere vantaggioso per l'ambiente, e dei criteri per tali applicazioni.
- Un altro punto riguarda la quantità di plastica presente nel monouso: la direttiva non prevede alcuna soglia minima di plastica per rientrare nell'ambito di applicazione. Viene citato espressamente il caso di bicchieri di carta dotati di coating in plastica con funzioni barriera o i poliaccoppiati per bevande (tetrapak). Viceversa, l'eventuale presenza di additivi, leganti o coadiuvanti di processo polimerici aggiunti in materiali non plastici non viene considerata ai fini dell'ambito di applicazione della direttiva.
- Monouso o multiuso? Per evitare facili scorciatoie, non basta definire un articolo multiuso per dribblare la direttiva. Per non rientrare nella categoria 'monouso' un articolo deve essere

concepito, progettato e immesso sul mercato per il riutilizzo; in altre parole, deve essere destinato e progettato per essere utilizzato più volte prima dello smaltimento finale, senza perdere funzionalità, la capacità fisica o altre qualità; e i consumatori devono percepirlo e utilizzarlo come un prodotto riutilizzabile. Le caratteristiche di progettazione rilevanti del prodotto includono la composizione del materiale, la possibilità di lavarlo e ripararlo, tali da consentire più utilizzi e rotazioni per lo stesso scopo per il quale l'articolo è stato originariamente concepito. Per un recipiente, che è un imballaggio, la sua natura riutilizzabile può essere determinata in conformità con i requisiti previsti dalla Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

- Vengono specificate le tipologie di contenitori per uso alimentare che rientrano o meno nell'ambito di applicazione delle restrizioni alla messa in commercio.
- Tappi e chiusure: vengono mostrati esempi di tappi e chiusure che rientrano negli obblighi di ancoraggio al contenitore, in funzione della forma e del materiale usato.
- In caso di contrasto, la Direttiva SUP prevale sulla Direttiva Imballaggi.

La Direttiva SUP prevede che alcuni prodotti di plastica monouso non vengano più immessi sul mercato dell'UE: bastoncini cotonati per la pulizia, posate, piatti, cannucce, palette, bastoncini per palloncini, nonché alcuni prodotti in polistirene espanso (bicchieri e contenitori per alimenti e bevande) e tutti prodotti in plastica oxo-degradabile.



Per altri monouso in plastica, come attrezzature da pesca, sacchetti di plastica monouso, bottiglie, contenitori per bevande e alimenti per il consumo immediato, pacchetti e involucri, filtri per tabacco, articoli sanitari e salviettine umidificate, verranno introdotte misure di mitigazione, che vanno da limitazioni d'uso a obiettivi di riduzione del consumo, fino alla prevenzione dei rifiuti attraverso etichettatura, schemi di responsabilità estesa del produttore ("principio chi inquina paga"), campagne di sensibilizzazione e requisiti di progettazione del prodotto.